

**Regolamento per l'attuazione dei commi 3 e 3 bis dell'art. 22 della legge n.657/96 e del d.lgs. n.135/99.....2**

Art. 1 - Definizioni.....	2
Art.2 – Oggetto e finalità.....	2
Art.3 – Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.....	2
Art. 4 – Rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali per l'individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo Del d.lgs. n.135/99.....	3
Art.5 – Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante.....	3
Art. 6 – Disposizioni organizzative attuative correlate all'art.5, comma 5 del D.Lgs. n.135/99.....	4
Art. 7 – Verifiche e Controlli.....	4
Art.8 – Disposizioni finali e transitorie.....	4

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI COMMI 3 E 3-BIS DELL'ART. 22 DELLA  
LEGGE N.675/96 E DEL D.LGS N.135/99**

**ART. 1 – DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dalle ente o esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionali e trattata secondo quanto previsto dalla legge n.675/96;
  - b) per dato sensibile, ogni informazione di natura sensibile o attinente a provvedimenti giudiziari, qualificata e individuata con riferimento a quanto previsto dagli artt. 22, comma 1 e 24 della legge n.675/96, nonché assoggettata al sistema di garanzie definito dal D.Lgs n.135/96;
  - c) per tipi di dati, le categorie di dati, individuati sotto il profilo gestionale e operativo, normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa e comunque riferibili al novero dei dati sensibili;
  - d) per operazioni eseguibili, le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati sensibili individuati dall'ente;
  - e) per rilevanti finalità di interesse pubblico, le finalità, individuate dal D.Lgs n.135/99, dalla legge o dal Garante, connesse alle attività istituzionali dell'ente, che lo stesso svolge per realizzare interessi pubblici e soddisfare bisogni della comunità locale comportanti la possibilità di trattamento semplificato dei dati sensibili.

**ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione nell'ambito del Comune di Tricase delle disposizioni definite dall'art.22, commi 3 e 3-bis della legge n.675/96, nonché di quelle del D.Lgs n.135/99.
2. Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'amministrazione o a essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

**ART. 3 – ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE  
PUBBLICO**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti a esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa, nei suoi vari profili.
2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.Lgs n.135/99, da altre leggi e dal Garante, in base a quanto previsto dall'art.22 della legge n.675/96

**ART.4 – RAPPORTI CON IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE PERSEGUONO RILEVANTI  
FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO NON RAPPORTABILI AL QUADRO  
NORMATIVO DEL D.LGS N.135/99**

1. Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico date nel D.Lgs n.135/99 e per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art.22, commi 3 e 3-bis della legge n.675/96, l'Amministrazione:
  - a) verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
  - b) verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
  - c) individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.
2. L'Amministrazione comunica al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico.
3. Le modalità di comunicazione al Garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo sono definite dalla Giunta nelle disposizioni organizzative di cui all'art.6.

**ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI E DELLE OPERAZIONI  
ESEGUIBILI PER ATTIVITA' CON RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE  
PUBBLICO INDIVIDUATE DALAL LEGGE O DAL GARANTE**

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
2. Con propria deliberazione la Giunta indica i tipi di dati sensibili correlati alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'amministrazione e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.
4. Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento secondo le garanzie del D.Lgs n.135/99 e per le operazioni su di esso eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta con proprio provvedimento.
6. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
7. Nell'informativa resa ai sensi dell'art.10 della legge n.675/96 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

**ART.6 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTUATIVE CORRELATE  
ALL'ART.5,COMMA 5 DEL D.LGS N.135/99**

1. La Giunta adotta, secondo quanto previsto dalla legge n.127/97, specifiche disposizioni organizzative per i vari settori dell'amministrazione, volte a regolamentare i profili operativi del trattamento di dati sensibili nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. n.135/99.
2. Le disposizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge n.675/96 e devono essere adottate con particolare riguardo per:
  - a. la corretta gestione del rapporto tra amministrazione e cittadini;
  - b. la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
  - c. la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti ai dati sensibili.

**ART.7 – VERIFICHE E CONTROLLO**

1. I Dirigenti dei Settori provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nelle articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal responsabile dei trattamenti.
2. I Dirigenti dei settori presentano semestralmente alla Giunta rapporti specifici riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D.Lgs n.135/99 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente art.6, comma 1..
3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio Comunale i risultati delle verifiche sull'applicazione della legge n.675/96, del D.Lgs. n.135/99 e del presente regolamento in ordine alle principali problematiche per la gestione dei dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione e con riferimento particolare allo svolgimento dell'attività amministrativa.

**ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Le disposizioni organizzative di cui al precedente art.6 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.